

Al contempo, sono state avviate le attività per il recupero di tali somme nei confronti dei beneficiari inadempienti mediante l'invio dell'intimazione di pagamento cui seguirà, in caso di esito infruttuoso, l'attivazione delle procedure di iscrizione a ruolo.

Il preconsuntivo dell'esercizio 2012 evidenzia esclusivamente uscite per € 0,8 mln (relative alle spese di gestione nonché all'accantonamento a garanzia della copertura di oneri di gestione futuri di cui all'art. 6, lettera e, del Disciplinare). Il disavanzo di esercizio di pari importo riduce il patrimonio netto del Fondo al 31/12/2012 ad € 17,5 mln.

2.10. Fondo di credito per i nuovi nati

Il 2012 rappresenta il quarto esercizio di piena attività del Fondo per il credito nuovi nati - volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche ed intermediari finanziari - istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, con decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

La legge istitutiva del Fondo prevede per le famiglie con i bambini nati ed adottati negli anni 2009, 2010 e 2011 di accedere a tale credito garantito e Consap - in forza del decreto di individuazione del 21 ottobre 2009 e del Disciplinare sottoscritto l'11 novembre dello stesso anno - ha provveduto a gestire a decorrere dal 1° gennaio 2010 il Fondo ammettendo alla garanzia le domande di finanziamenti per i bambini nati o adottati nel triennio di riferimento fino al 30 giugno del 2012.

A seguito della proroga delle misure disposta dall'art. 12 della legge 12 novembre 2011 (c.d. Legge di stabilità 2012) per gli anni 2012, 2013 e 2014, formalizzata con decreto 22 maggio 2012 - in data 19 novembre 2012 - Consap e il Dipartimento hanno sottoscritto l'atto aggiuntivo al Disciplinare del 2009 per estendere l'applicazione della disciplina al nuovo ambito di proroga.

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, Consap liquida alla banca l'importo rimasto insoluto, corrispondente al 50% o al 75% dell'esposizione sottostante ai finanziamenti erogati determinati in relazione al valore dell'indicatore ISEE del richiedente (art. 4, commi 1 e 4, Decreto 10/09/2009), e agisce successivamente per il recupero anche mediante il ricorso alla procedura coattiva.

A tal fine, Consap in data 27 dicembre 2012 ha formalizzato con Equitalia la convenzione per il recupero di tali somme mediante l'iscrizione a ruolo.

Il preconsuntivo 2012 registra entrate per € 0,6 mln ed uscite per € 1,1 mln chiudendo, pertanto, con un disavanzo di esercizio di € 0,5 mln che riduce il patrimonio netto del Fondo al 31/12/2012 ad € 24,6 mln. Le entrate si riferiscono al versamento di € 0,1 mln relativo al contributo ordinario dello Stato per il pagamento degli oneri di gestione (ex art. 4, comma 1, del decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008) nonché, per € 0,5 mln, alle somme da recuperare dai beneficiari dei finanziamenti a seguito dell'attivazione della garanzia da parte dei finanziatori.

Le uscite si riferiscono, in parte prevalente (€ 0,5 mln) alle liquidazioni delle garanzie attivate nonché, per € 0,2 mln all'accantonamento per garanzie rilasciate al fine di adeguare l'entità del relativo fondo alla maggiore esposizione sottostante i finanziamenti erogati (art. 3 comma 1, lettera f, del Disciplinare - 1° fattispecie di intervento).

L'ammontare complessivo delle garanzie concesse al 31/12/2012 è pari ad € 57,5 mln, corrispondente al 50% o al 75% dell'esposizione sottostante ai finanziamenti erogati, determinati in relazione al valore dell'indicatore ISEE del richiedente (art. 4, commi 1 e 4, Decreto 10/09/2009).

Nel corso del 2012, le prenotazioni delle garanzie – mediante accessi al sistema informativo – sono state n. 8.749 di cui confermate n. 6.079. Dalla data di avvio dell'attività del Fondo - 1° gennaio 2010 - a tutto il 31 dicembre 2012, le garanzie prenotate e confermate ammontano rispettivamente a n. 38.700 e n. 28.750.

I finanziamenti erogati nel 2012 con la garanzia del Fondo, da 114 banche in 20 regioni, ammontano complessivamente ad € 33 mln (€ 141 mln dall'inizio dell'attività).

I citati n. 6.079 finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo risultano così suddivisi:

- n. 6.048 finanziamenti per figli naturali (n. 27.330 dall'inizio dell'attività), di questi
 - n. 3.779 (n. 17.385 dall'inizio dell'attività) con garanzia standard,
 - n. 2.269 (n. 9.945 dall'inizio dell'attività) con garanzia per reddito ISEE inferiore alla soglia prevista;
- n. 31 (n. 488 dall'inizio dell'attività) finanziamenti per figli adottati, di questi
 - n. 20 (n.361 dall'inizio dell'attività) con garanzia standard,
 - n. 11 (n.127 dall'inizio dell'attività) con garanzia per reddito ISEE inferiore alla soglia prevista.

Nel corso dell'esercizio, n. 2 finanziamenti - relativi a figli naturali - (n. 84 dall'inizio dell'attività) hanno beneficiato anche del contributo in conto interesse per bambini nati nel 2009 affetti da malattie rare.

2.11. Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo determinato (c.d. Fondo per la casa)

Il 2012 rappresenta il primo intero anno di operatività del Fondo per la casa istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale dall'art. 13, comma 3 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Il Fondo - con una dotazione complessiva di € 50,00 mln - garantisce i mutui ipotecari, fino a € 200 mila, richiesti per l'acquisto della prima casa con caratteristiche non di lusso e con una superficie massima di 90 metri quadri.

I beneficiari del finanziamento devono avere un'età inferiore a 35 anni, un reddito ISEE complessivo non superiore a € 35 mila, derivante da lavoro prevalentemente precario e non devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo.

La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, degli

oneri e degli eventuali interessi contrattuali e comunque per un ammontare non superiore ad € 75 mila.

Il 23 giugno 2011 è stato sottoscritto, tra il Dipartimento e Consap, il Disciplinare per l'affidamento della gestione del Fondo.

In data 17 dicembre 2010 è stato emanato il Decreto regolamentare n. 256 che stabilisce la disciplina, i requisiti per l'accesso nonché le modalità di funzionamento del Fondo, prevedendo, tra l'altro, l'invio telematico delle richieste di ammissione alla garanzia mediante il sistema informativo dedicato, al quale accedono esclusivamente le banche convenzionate.

Nel corso del 2012, sono pervenute n. 233 (n.270 dall'inizio dell'attività) richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, di cui n. 131 (n.153 dall'inizio dell'attività) istanze ammesse. A fronte delle n. 131 istanze ammesse, le banche, nello stesso periodo di riferimento, hanno erogato n. 66 (n. 69 dall'inizio dell'attività) finanziamenti per complessivi € 7,47 mln (€ 7,83 mln dall'inizio dell'attività), cui corrisponde un impegno del Fondo di € 0,75 mln (€ 0,78 mln dall'inizio dell'attività) derivante dall'accantonamento del 10% del finanziamento garantito di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), del Disciplinare.

Il preconsuntivo 2012 registra esclusivamente uscite per € 0,97 mln, relative all'accantonamento ai fondi rischi per garanzie rilasciate nonché alle spese di gestione anticipate da Consap. Il disavanzo di esercizio di pari importo riduce il patrimonio netto del Fondo che al 31/12/2012 ammonta a € 48,3 mln.

2.12. Fondo Mecenati

Il decreto del Ministro della Gioventù del 12 novembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 25 dell'1 febbraio 2011 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, il «Fondo Mecenati» con una dotazione di € 40 milioni.

Il Fondo opera su tutto il territorio nazionale ed è finalizzato a cofinanziare progetti (proposti e realizzati da persone giuridiche private sia singole sia associate) volti a promuovere, sostenere e sviluppare l'imprenditoria giovanile nonché il talento, l'innovatività e la creatività dei giovani di età inferiore ai 35 anni.

Il cofinanziamento è concesso a titolo di compartecipazione finanziaria, nel limite massimo del 40% del costo complessivo del progetto e, comunque, sino ad un massimo di 3 milioni di euro.

Con avviso pubblico, approvato con decreto dal Capo Dipartimento e pubblicato sulla G.U. n.153 del 4 luglio 2011, è stata emanata la disciplina della modalità e dei criteri di accesso al Fondo.

La procedura di valutazione delle domande è stata affidata ad un'apposita commissione, composta da tre membri, nominata dal Dipartimento con il compito di verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità della domanda e del relativo progetto presentato (art.7, comma 2 avviso pubblico).

In data 13 settembre 2012 è stato sottoscritto, tra Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale e Consap S.p.A., il Disciplinare per l'affidamento della gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e contabile del Fondo nonché per la regolamentazione dei reciproci rapporti.

Con decreto del 6 dicembre 2012, il Dipartimento ha individuato quali beneficiari del diritto al cofinanziamento pubblico quattro progetti per la cui realizzazione è in corso - tra il Dipartimento e i soggetti assegnatari - la formalizzazione di altrettante convenzioni. Consap, in qualità di gestore, assiste il Dipartimento nella redazione delle citate convenzioni.

Con Decreto del Ministro della cooperazione internazionale e l'integrazione del 10 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 27 febbraio 2013, è stato riformulato l'art. 2 del citato Decreto 12 novembre 2010, che, di fatto, definanzia l'iniziativa prevedendo una riduzione delle dotazioni del Fondo da € 40 milioni inizialmente previsti agli attuali € 5,5 milioni circa.

2.13. Fondo di previdenza del personale già addetto alla gestione delle imposte di consumo

Consap gestisce il Fondo di previdenza del personale già addetto alla gestione delle imposte di consumo (cd. "ex-dazieri") - istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 316 del Regolamento approvato dal R.D.L. n. 1138 del 30 aprile 1936 - sulla base di concessione ventennale stipulata all'atto della scissione dall'INA.

Nel 2012 sono state effettuate n. 52 operazioni di liquidazione del trattamento di fine rapporto, di cui n. 50 per scadenza e n. 2 per sinistro.

L'esborso complessivo per le suddette operazioni è stato pari ad € 3,13 mln, di cui € 0,46 mln a carico di Consap ed € 2,67 mln a carico del Fondo di previdenza alimentato dall'INPS.

Per il finanziamento della predetta attività liquidatoria l'INPS, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 4, comma 2, dell'accordo a suo tempo stipulato con l'INA, ha effettuato rimesse per complessivi € 6,21 mln.

Anche nel 2012, l'entità del Fondo di accantonamento è risultata dalla differenza tra il valore attuale medio dell'esborso futuro per prestazioni assicurative, riferito ai soggetti risultanti in assicurazione a Consap, e il valore attuale medio dell'incasso futuro per contributi, riferito ai soggetti risultanti in assicurazione all'INPS.

Il criterio adottato è rispondente alle valutazioni di tipo attuariale relative al calcolo di una riserva matematica per una polizza assicurativa del ramo vita.

2.14. Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione

Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, "Codice delle Assicurazioni Private", all'art. 115 ha previsto, tra l'altro, la costituzione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione come patrimonio separato presso Consap SpA.

L'art. 343, comma 5, del medesimo Decreto ha previsto la successione di tale Fondo nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia già previsto dall'art. 4, comma 1, lettera f), della Legge 28 novembre 1984, n. 792.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 gennaio 2009, n. 19 - "Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione" - in attuazione dell'art. 115 del Codice delle Assicurazioni private, ha previsto funzioni assegnate direttamente a Consap.

Sulla base di quest'ultima disposizione normativa, è stata formalizzata una Convenzione, tra Consap ed il Fondo, per la regolarizzazione dei rapporti amministrativi, tecnici e contabili per l'amministrazione e la gestione del Fondo del quale Consap esercita la legale rappresentanza.

L'esercizio 2012 registra entrate per € 3,82 mln (€ 3,96 mln nell'esercizio 2011) ed uscite per € 3,83 mln (€ 3,97 mln nel precedente esercizio), chiudendo con un disavanzo di € 0,01 mln (stesso risultato del precedente esercizio); il patrimonio netto al 31 dicembre 2012 è pari ad 0,42 mln.

Al 31 dicembre 2012 il Fondo ha accumulato una riserva premi pari ad € 60,01 mln, a garanzia degli oneri derivanti dagli obblighi di risarcimento di cui all'art. 15, comma 2 del Decreto 30 gennaio 2009, n. 19, ed una riserva sinistri per € 8,33 mln necessaria per far fronte al pagamento dei sinistri non ancora liquidati.

Le entrate dell'esercizio sono relative sostanzialmente agli interessi su titoli (€ 2,75 mln) nonché ai contributi degli aderenti al Fondo (€ 1,04 mln).

Per analizzare la congruità della misura dell'aliquota contributiva in relazione all'andamento economico del Fondo, il competente Comitato di gestione si è avvalso della consulenza di una società specializzata in materia attuariale che ha ritenuto compatibile l'attuale livello di aliquota (0,08%) con la stabilità economico/patrimoniale del Fondo.

Con decreto del 19 giugno 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico – sentito Isvap ed il Comitato di gestione del Fondo – ha determinato nella misura dello 0,08% l'aliquota contributiva a carico degli aderenti al Fondo per il 2012 (stessa aliquota nel 2011).

Le uscite si riferiscono: alla variazione delle riserve (€ 2,78 mln), alle somme corrisposte per i risarcimenti comprensive delle relative spese (€ 0,47 mln) nonché alle spese della struttura (€ 0,47 mln) comprensive dei costi di 2 dipendenti del Fondo (€ 0,23 mln).

Nell'esercizio risultano pervenute n. 25 richieste di risarcimento per un ammontare complessivo di € 3,32 mln di cui pagate n. 8 per € 0,16 mln (compresa una oltre il massimale per € 0,45 mln) e a riserva dell'esercizio n. 17 per € 2,71 mln. Nel corso del 2012 sono state pagate, inoltre, n. 35 richieste di risarcimento pervenute in esercizi precedenti per € 1,15 mln.

Dalla data di costituzione del Fondo a tutto il 31/12/2012 risultano pervenute n. 412 richieste di risarcimento per un ammontare complessivo di € 51,45 mln; di queste ne sono state pagate n. 281 per complessivi € 17,47 mln (non sono stati liquidati € 12,43 mln in quanto eccedenti il massimale previsto dall'art. 3 del Provvedimento ISVAP n. 2720 del 2/7/2009), rigettate n. 97 per complessivi € 13,57 mln e ne restano a riserva n. 34 per complessivi € 7,98 mln.

2.15. Archivio centrale informatizzato del sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo

Il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno del furto d'identità è stato istituito - di seguito alla delega contenuta dall'art. 33, comma 1, lett. dter), della Legge 7 luglio 2009 n. 88 - con il Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 64, recante modifiche al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

La norma prevede l'adesione al sistema di prevenzione - basato su un Archivio Unico Informatico gestito da Consap - da parte di banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi o servizi di accesso condizionato, gestori di sistemi di informazioni creditizie e imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi.

Il sistema consentirà ai predetti soggetti aderenti di effettuare la verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria o un servizio a pagamento differito, inviando le richieste di riscontro a Consap che fornirà una risposta in tempo reale interrogando le banche dati degli organismi che detengono informazioni utili allo scopo (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Ministero dell'Interno, etc.).

Gli oneri per l'attuazione del sistema sono a carico degli aderenti stessi che dovranno versare a Consap - previa stipula di apposita convenzione - un contributo articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto.

Con il Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n. 169 sono state apportate ulteriori modifiche alla normativa in tema di furto d'identità, estendendo, fra l'altro, la portata del Sistema anche al comparto assicurativo, decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'art. 30-octies del Dlgs n. 141/2010, cui è demandato il compito di fissare, tra l'altro, l'importo del contributo a carico dei soggetti aderenti.

La emanazione del citato Regolamento di attuazione - sul cui schema il Garante della Privacy ha già rilasciato il proprio parere favorevole - è prevista, a completamento del quadro normativo di riferimento, per la metà del 2013.

Ai sensi dell'art. 30-ter, comma 3, del più volte menzionato Dlgs n. 141/10, Consap dovrà stipulare una apposita Convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare dell'archivio, per disciplinare i reciproci rapporti. È altresì prevista la stipula di specifiche convenzioni con gli organismi che detengono le banche dati istituzionali.

Al riguardo, sono in corso intensi contatti con il MEF e con detti organismi preliminari alla stipula di tali convenzioni, le cui bozze sono state già definite. Gli organismi titolari della banche dati stanno, peraltro, già approntando i collegamenti necessari per effettuare i test sul software di riscontro del Sistema.

In vista dell'avvio del Sistema, previsto per il 2013, Consap ha provveduto a:

- progettare e sviluppare, avvalendosi di un partner privato selezionato tramite apposita procedura di gara, il software di riscontro del Sistema e ad effettuare i relativi test di collaudo;
- progettare e sviluppare al proprio interno il software di gestione amministrativa delle convenzioni con gli aderenti e ad effettuare i relativi test di collaudo.
- approntare l'infrastruttura tecnologica hardware necessaria al funzionamento del Sistema medesimo, di concerto con il MEF;
- effettuare gli incontri con i titolari delle banche dati istituzionali per la definizione delle modalità tecnico-operative attraverso le quali dovrà essere fornito il servizio di riscontro;
- predisporre la necessaria documentazione, anche di carattere convenzionale, relativa alla regolamentazione dei rapporti tra Consap e tutti i soggetti coinvolti.

È stato altresì costituito un apposito Gruppo di Lavoro MEF-Consap con lo scopo di svolgere funzioni di indirizzo, sviluppo e coordinamento delle attività connesse all'avvio del Sistema, vigilare sulla puntuale attuazione delle disposizioni normative di primo e di secondo livello nonché sovrintendere alle attività di predisposizione delle convenzioni e degli accordi di servizio informatici necessari, assicurando il convenzionamento degli aderenti e il collegamento dell'archivio con le banche dati istituzionali.

In particolare, al fine di svolgere nei confronti degli stessi soggetti aderenti una efficace azione di informazione e di sensibilizzazione sul sistema – anche in relazione al prossimo inizio della fase di convenzionamento – il MEF ha costituito un Sottogruppo di lavoro Tecnico-Operativo che opererà in stretto raccordo con le Associazioni di categoria degli aderenti (ABI, ASSOFIN, etc.) per svolgere ogni utile attività per preparare i soggetti aderenti all'avvio del Sistema.

2.16. Funzione di rilascio del certificato attestante l'avvenuta emissione del documento relativo alla garanzia assicurativa o finanziaria per danni da inquinamento da idrocarburi trasportati dalle navi (c.d. "Blue card clc")

Il Decreto 12 gennaio 2006 del Ministro dello Sviluppo Economico ha attribuito a Consap la funzione, precedentemente svolta dall'ISVAP, di rilascio della certificazione attestante la copertura assicurativa o finanziaria della responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi di cui all'art 8 del D.P.R 27 maggio 1978, n. 504 che recepisce le Convenzioni Internazionali di Bruxelles del 29 novembre 1969 e del 18 dicembre 1971.

Detto art. 8 prevede che le navi con trasporto di idrocarburi superiori a duemila tonnellate possano accedere e trattarsi nei porti nazionali per effettuare operazioni commerciali e transitare nelle acque territoriali solo se munite di specifica garanzia assicurativa. Il possesso del relativo contrassegno – strumento di certezza della garanzia assicurativa – viene certificato da Consap. L'attività della Società si limita ad un mero controllo formale in ordine all'avvenuta emissione della garanzia assicurativa o finanziaria e la responsabilità di Consap risulta, pertanto, circoscritta a tale aspetto.

I contrassegni in parola (c.d. Garanzia Assicurativa Blue card CLC) sono rilasciati e sottoscritti dal

rappresentante di un club appartenente al sistema "P&I" (Protection & Indemnity Clubs) nonché da primarie imprese assicuratrici.

La Società, conformemente all'autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2006, ha svolto l'attività di rilascio delle citate certificazioni secondo le procedure operative precedentemente osservate dall'ISVAP, progressivamente implementate con l'introduzione di ulteriori accorgimenti.

Nel corso del 2012 sono state rilasciate n. 236 certificazioni (n. 242 nell'esercizio 2011) e ne sono state annullate n. 26 (n. 20 nell'esercizio 2011) per motivazioni diverse.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 20 dicembre 2012, ha riformulato in modo organico la disciplina di certificazione CLC e Bunker oil (di cui al successivo capitolo) confermando la possibilità per gli assicuratori di sottoscrivere apposite convenzioni con Consap al fine di consentire una procedura semplificata per la richiesta ed il rilascio delle certificazioni. Attualmente sono stati conclusi convenzionamenti con 5 imprese di assicurazioni appartenenti a primarie compagnie assicuratrici.

Nel 2013 sono state rilasciate le prime certificazioni con la nuova procedura.

2.17. Funzione di rilascio del certificato attestante l'avvenuta emissione del documento relativo alla garanzia assicurativa o finanziaria per danni da inquinamento da combustibile per la propulsione delle navi (c.d. Blue card Bunker oil)

La legge del 1° febbraio 2010, n. 19 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2010 n. 43) ha autorizzato l'adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti da inquinamento da combustibile delle navi, redatta a Londra il 23 marzo del 2001 (c.d. "Convenzione Bunker oil"), nonché l'adozione delle necessarie norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

A seguito dell'adesione a tale Convenzione lo "ship-owner" (inteso come "il proprietario, incluso il proprietario registrato, il conduttore a scafo nudo, il gestore e l'armatore della nave) ha l'obbligo di coprire detta responsabilità attraverso la stipula di una garanzia assicurativa o finanziaria (art. 7, par. 3, della Convenzione Bunker oil).

Il rilascio di siffatta copertura deve essere provato mediante l'esibizione di un certificato, rilasciato su richiesta da un ente appositamente abilitato, che deve essere conservato a bordo della nave e depositato presso l'ufficio di iscrizione della nave (art. 7, par. 3-5, della Convenzione Bunker oil).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione delle incombenze conferitegli con l'art. 4, co. 1 e 2, della legge di adesione, ha individuato Consap - con decreto del 20 maggio 2010 - quale ente abilitato al rilascio del Certificato Bunker oil e con decreto del 22 settembre 2010 ha determinato la disciplina per la richiesta e il rilascio del certificato nonché il relativo costo. L'attività della Società si limita ad un mero controllo formale in ordine all'avvenuta emissione della garanzia assicurativa o finanziaria e la responsabilità di Consap risulta, pertanto, circoscritta a tale aspetto.

Tale disciplina è stata riformulata con il recente decreto 20 dicembre 2012 che ha regolato organicamente

l'attività di certificazione "Clc" (di cui al precedente capitolo) e "Bunker oil" confermando la possibilità di concludere appositi accordi di convenzionamento con le imprese assicuratrici, al fine di consentire una procedura semplificata per l'attività di certificazione; nel primo bimestre 2013 sono stati rinnovati tre convenzionamenti in scadenza e altri due nuovi sono stati sottoscritti.

Nelle more della formalizzazione della Convenzione operativa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato il rilascio dei certificati secondo la procedura riformulata dal citato decreto 20 dicembre 2012.

Nel corso del 2012 sono state rilasciate n. 867 certificazioni (n. 926 nell'esercizio 2011) e ne sono state annullate n. 112 (n. 54 nell'esercizio 2011) per motivazioni diverse.

2.18. Funzioni di rilascio del certificato previsto dall'art. 4 bis della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto per mare dei passeggeri e del loro bagaglio - RCE 392/2009. (c.d. Blue card Athens Convention)

Il Regolamento (CE) n. 392/2009 del 29 aprile 2009 ha introdotto nell'ordinamento comunitario la disciplina in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per il trasporto di passeggeri via mare, prevista dalla Convenzione di Atene del 1974 - non ancora ratificata dal governo italiano - come modificata dal Protocollo di Londra del 2002 e integrata con la riserva e gli orientamenti adottati dal Comitato giuridico dell'International Maritime Organization (IMO) il 19 ottobre 2006.

L'art. 4 bis della Convenzione di Atene pone a carico del "vettore che esegue realmente il trasporto" l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa della propria responsabilità in particolare per l'attività di trasporto dei passeggeri con bagaglio al seguito, così come stabilito nella normativa europea.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che ogni Stato contraente possa autorizzare un'istituzione o un organismo da esso riconosciuto a rilasciare il certificato attestante l'esistenza di un'assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità conformemente al disposto della Convenzione di Atene.

Considerata l'esperienza acquisita in qualità di Ente certificatore in relazione alle Convenzioni Clc e Bunker oil, il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto del 12 dicembre 2012, ha individuato Consap quale Ente abilitato al rilascio della certificazione in argomento. Come per le altre "certificazioni navali", l'attività di Consap si limita ad un mero controllo formale in ordine all'avvenuta emissione della garanzia assicurativa o finanziaria e la responsabilità della Società risulta, pertanto, circoscritta a tale aspetto.

In attesa di formalizzare la convenzione per la disciplina dell'attività di rilascio del Certificato, il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalmente richiesto a Consap di provvedere all'emissione delle certificazioni, secondo le modalità nella stessa contenute (analoghe alle altre certificazioni navali attribuite a Consap), al fine di consentire alle navi che entravano in acque comunitarie di avere a bordo tale documento entro il 31 dicembre 2012 termine ultimo previsto per l'entrata in vigore della disciplina comunitaria.

Consap, nel corso del 2012, ha provveduto al rilascio di n. 56 certificati.

In data 12 febbraio 2013 è stata formalizzata la convenzione tra Consap ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

2.19. Ruolo dei periti assicurativi

Il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. Legge sulla "Spending review"), nel disporre il subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente svolte dall'ISVAP ha, tra l'altro, trasferito a Consap la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi nonché la gestione del Centro di informazione italiano, di cui al successivo capitolo. Il trasferimento di tali funzioni è stato attuato a partire dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS.

L'attività del Ruolo (art.156 C.d.A.) consiste, essenzialmente, nella gestione dell'anagrafe dei periti (iscrizione, reinscrizione, cancellazione e variazione dei dati anagrafici), nella verifica del pagamento del contributo annuale di vigilanza, nel controllo della sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione (artt.158 e 159 C.d.A.), nella cura dei rapporti con le associazioni di categoria e con i Tribunali per l'inserimento dei periti negli Albi dei C.T.U., nella gestione dell'eventuale contenzioso nonché nel bandire annualmente la prova di idoneità per l'iscrizione al Ruolo.

A tal fine è stato appositamente prodotto da Consap un software informatico, acquisendo preventivamente tutti i dati anagrafici e contributivi in possesso di ISVAP.

Nei primi due mesi di attività sono stati iscritti al Ruolo circa 100 nuovi periti.

La prova di idoneità per l'iscrizione al Ruolo, bandita da ISVAP (oggi IVASS) a fine 2012 e alla quale parteciperanno circa 1.200 candidati registrati attraverso l'apposito format predisposto nel sito internet della Società, si terrà, come di consueto, entro il mese di luglio 2013.

2.20. Centro di informazione italiano

Il Centro di informazione svolge le funzioni derivanti dal recepimento in Italia della IV^a e V^a Direttiva Auto fornendo, ai danneggiati che abbiano subito in Italia o all'estero un sinistro r.c. auto, informazioni in merito alle coperture assicurative dei veicoli responsabili e al mandatario in Italia dell'impresa di assicurazione estera. Per l'avvio di tale nuova attività è stato acquisito il sistema informativo utilizzato dall'ISVAP con gli opportuni adattamenti e, nel contempo, si è proceduto a realizzare alcune pagine dedicate al Centro di informazione da inserire sul sito web di Consap, predisponendo anche degli appositi moduli di richiesta scaricabili on-line in modo da rendere più efficiente l'attività.

Tali moduli, nel primo mese di gestione Consap del Centro di informazione (gennaio 2013), sono stati accolti favorevolmente dall'utenza che li ha adottati nel 50% delle richieste.

In occasione degli incontri con l'ANIA per il subentro nell'attività, Consap ha richiesto ed ottenuto – nel caso si rilevi l'assenza di copertura del veicolo interrogato nella banca dati gestita dall'ANIA stessa – una riduzione dei tempi di riscontro (da 7 a 3 giorni) da parte delle imprese di assicurazione all'ulteriore accertamento richiesto da Consap; ciò consentirà di rispondere in tempi decisamente più brevi all'utenza danneggiata.

2.21. Attività di "service" nell'ambito delle L.c.a.

Come noto, l'art. 250 del Codice delle Assicurazioni Private ha previsto che i Commissari liquidatori possano farsi coadiuvare da Consap nello svolgimento delle operazioni connesse alle Procedure, previa convenzione approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, con oneri a carico della Liquidazione.

In tale contesto, nel corso del 2012, è proseguita l'attività di Consap prevista nelle Convenzioni sottoscritte con le Liquidazioni Mediterranea e La Secura, aventi ad oggetto il pagamento delle somme, stabilite nel riparto finale, che i Commissari non hanno potuto distribuire per irreperibilità dei creditori.

Nel mese di luglio 2012 si è conclusa l'attività di service con la Liquidazione Assid, con il completamento delle attività previste in Convenzione.

2.22. Fondo di garanzia per i rischi da calamità naturali

In data 17 luglio 2012, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha comunicato la chiusura del Tavolo Tecnico – istituito presso la Protezione Civile stessa, con il compito di approfondire e proporre soluzioni per la copertura dei rischi da calamità naturale – che aveva visto la partecipazione attiva di Consap insieme a numerose Istituzione interessate (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ivass, Ania, Cineas).

Ciò, alla luce della decisione del legislatore di sopprimere, in sede di conversione (Legge 100/2012), la norma che prevedeva l'adozione di un regime assicurativo su base volontaria contro i rischi derivanti da calamità naturali (art. 2 del D.L. 59/2012).

Il problema rimane di grande attualità e Consap, in diverse sedi istituzionali, continua a manifestare la propria disponibilità a collaborare per individuare soluzioni congiunte.

o o o o o

Di seguito, viene riportato un breve riepilogo dei Fondi e delle attività di rilievo pubblicistico gestite dalla Società:

– **Fondo di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo** – istituito presso l'INPS dal R.D.L. n. 1138/1936 e destinato a garantire la liquidazione del trattamento di fine rapporto al personale già addetto alle imposte di consumo (c.d. "ex dazieri") – che Consap gestisce sulla base di concessione di durata ventennale, stipulata anch'essa all'atto della scissione dall'Ina.

– **Fondi di Garanzia per le Vittime della Strada** – istituito con Legge n. 990/69 (ora D.Lgs n. 209/2005, art. 283) – e **della Caccia** – istituito con Legge n. 157/92 (ora D.Lgs n. 209/2005, art. 302) – gestiti per conto del Ministero dello Sviluppo Economico che risarciscono le vittime di sinistri causati, rispettivamente, da veicoli ovvero soggetti non identificati, non assicurati, assicurati con imprese insolventi. Inoltre, il Fondo di garanzia vittime della strada risarcisce danni causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario

nonché – a seguito del D.Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007 – interviene in caso di sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni, ed in caso di sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo; il Ministero dello Sviluppo Economico – con Decreto 28 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno successivo – ha emanato il regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto dei Fondi di Garanzia per le Vittime della Strada e della Caccia.

– **Organismo di Indennizzo italiano** – attribuito a Consap, nella qualità di gestore del Fondo Strada, con D. Lgs n. 190/2003 (ora D.Lgs n. 209/2005, art. 296) – che ha lo scopo di prestare un servizio agevolativo all'utenza nel complesso conseguimento del risarcimento dei danni per sinistri automobilistici accaduti all'estero.

– **Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura**, in cui sono confluiti per effetto della legge del 26 febbraio 2011, n. 10, a decorrere dal 31/3/2011, i preesistenti Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei reati di tipo mafioso e Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, già attribuiti a Consap, rispettivamente con D.P.R. n. 284/2001 e con Legge n. 44/99. Il nuovo Fondo, assumendo in sé gli obiettivi dei due Fondi da cui trae origine, è chiamato a risarcire – nei casi di crimini particolarmente odiosi sotto il profilo sociale – i danneggiati che abbiano collaborato con la Giustizia, ciò anche al fine di facilitarne, in talune fattispecie, il reinserimento nei circuiti economici legali.

– **Fondo di Garanzia per i rischi da calamità naturali** – istituito ed affidato in gestione a Consap con Legge n. 311/2004 – teso a sgravare il bilancio dello Stato dai relativi onerosi interventi mediante l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura di tali rischi; a seguito della mancata adozione del regolamento di attuazione – previsto dalla norma – lo stanziamento a favore del Fondo è divenuto perento agli effetti amministrativi.

– **Fondo di Solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire**, istituito presso il Ministero dell'Economia ed attribuito a Consap con D.Lgs n. 122/2005. Il Fondo è destinato a risarcire i danneggiati dall'operato di costruttori insolventi, nell'ambito di interventi di più ampia portata relativi ai promissari acquirenti, a tutela di fasce di utenza maggiormente esposte alle patologie del mercato e ciò anche a vantaggio di una maggior trasparenza del mercato stesso.

– **Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione** – trasferito da ISVAP a Consap con D.Lgs n. 209/2005 (art. 115), entrato in vigore il 1° gennaio 2006 – che garantisce il risarcimento per i danni patrimoniali causati dai mediatori nella distribuzione di prodotti assicurativi o nell'assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. Il Ministero dello Sviluppo Economico – con Decreto 30 gennaio 2009, n. 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2009 – ha emanato il regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo.

- Rilascio del certificato attestante l'avvenuta emissione del documento relativo alla garanzia assicurativa o finanziaria per danni da inquinamento da idrocarburi trasportati dalle navi (c.d. Blue card clic), trasferita da Isvap a Consap – in virtù della natura pubblicistica delle funzioni svolte dalla Concessionaria – con D.M. del 12 gennaio 2006 e gestita in base a convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico; il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 20 dicembre 2012 ha riformulato l'attività di certificazione.
- Stanza di Compensazione – prevista dal D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (art. 13) ai fini della regolazione contabile dei rapporti economici tra le imprese di assicurazione nell'ambito della disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma del Codice delle Assicurazioni (art. 150) – gestita da Consap a seguito del riconoscimento, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. del 21 marzo 2007 n. 49, della compatibilità dello svolgimento di tale funzione con le attività in concessione espletate dalla società.
- Fondo per il credito ai giovani (c.d. Fondo per lo studio) – istituito con l'art. 15, comma 6, del decretollegge 2 luglio 2007, n. 81, ne sono state rideterminate le finalità e le modalità di accesso nonché di implementazione con il decreto del 19 novembre 2010. In data 23 giugno 2011 è stato sottoscritto tra il Dipartimento della Gioventù e Consap, il Disciplinare che regola la gestione del Fondo e definisce le attività residue concernenti le garanzie già concesse in virtù dell'abrogato decreto del 2007. Il Fondo è volto a favorire l'accesso al credito agevolato da parte di studenti universitari e neolaureati meritevoli, al fine dell'apprendimento e dell'approfondimento di percorsi professionali e lavorativi.
- Fondo di credito per i nuovi nati – istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ed affidato a Consap con Decreto del Capo di Dipartimento del Ministero per le Politiche della Famiglia del 21 ottobre 2009 – è volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato negli anni, 2009, 2010, 2011, con la possibilità inoltre della corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie dei nuovi nati o bambini adottati nel 2009 che siano portatori di malattie rare; l'art. 12 della legge 12 novembre 2011 (c.d. Legge di stabilità 2012) ha disposto la proroga delle misure relative del Fondo anche per gli anni 2012, 2013 e 2014, formalizzata con decreto 22 maggio 2012.
- Gestione dell'archivio centrale informatizzato del sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con particolare riferimento al furto d'identità (art. 33, comma 1, della Legge 7 luglio 2009, n. 88 punto d-ter), per la cui gestione la Legge 4 giugno 2010 n. 96 ha individuato Consap. L'archivio sarà collegato alle banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono informazioni utili alla verifica on line di coloro che accedono al credito al consumo e consentirà ai soggetti aderenti (banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazioni, ecc.) di richiedere la verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita.
- Fondo ex art. 1, comma 343, Legge 266/2005 (c.d. Rapporti Dormienti) – le cui attività strumentali ed operative connesse alla gestione, in particolare la ricezione delle richieste di restituzione di somme affluite al

Fondo, lo svolgimento dell'istruttoria e la disposizione dei rimborsi a favore degli aventi diritto, sono state affidate a Consap con Convenzione sottoscritta il 14 giugno 2010, approvata il 17 giugno successivo con decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e registrato alla Corte dei Conti il 10 agosto 2010.

– **Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa** – istituito dall'art. 2, comma 475 e ss. della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 – gestito da Consap a seguito del decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14 settembre 2010; l'8 ottobre successivo è stato sottoscritto il Disciplinare che regola i rapporti tra il Dipartimento del Tesoro e Consap per la gestione del Fondo, del quale Consap ha la rappresentanza legale per le attività affidate.

– **Rilascio del certificato attestante l'avvenuta emissione del documento relativo alla garanzia assicurativa o finanziaria per danni da inquinamento da combustibile per la propulsione delle navi (c.d. Blue card Bunker oil)** affidata a Consap con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20/05/2010; il decreto 22 /12/2012 del Ministero dello Sviluppo – che sostituisce e abroga il decreto del 22/09/2010 – contiene la nuova disciplina per la richiesta, il rilascio del certificato nonché il relativo costo.

– **Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei monogenitoriali con figli minori (c.d. Fondo per la casa)** – istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, con l'art 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è stato disciplinato con il decreto del 17 dicembre 2010 n. 256 che ne ha definito le modalità di accesso. In data 23 giugno 2011 è stato sottoscritto, tra il Dipartimento della gioventù e Consap, il Disciplinare che regola la gestione del Fondo. Tale Fondo è volto a favorire l'accesso a finanziamenti agevolati per l'acquisto della prima casa, alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, titolari prevalentemente di contratti di lavoro atipici o a tempo determinato.

– **Ruolo dei periti assicurativi** – la cui tenuta è stata trasferita da Isvap a Consap dal D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135 in data 7 agosto 2012. Consap, in base alla predetta normativa, gestisce le procedure di iscrizione, cancellazione e reinscrizione dei periti assicurativi e le relative forme di pubblicità per l'accesso al Ruolo nonché bandisce annualmente la prova di idoneità per l'iscrizione al Ruolo.

– **Centro di informazione italiano** – la cui gestione è stata trasferita da Isvap a Consap dal D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135 in data 7 agosto 2012. Il Centro ha il compito di fornire informazioni agli aventi diritto al risarcimento a seguito di un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza causato dalla circolazione di veicoli a motore immatricolati e assicurati in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo.

– **Polizze Dormienti (art. 1, commi 345 quater e 345 octies, Legge 266/2005)** – le cui attività di supporto al Ministero dello Sviluppo Economico finalizzate a favorire la restituzione delle somme versate, in particolare la ricezione delle richieste di restituzione, lo svolgimento dell'istruttoria e la disposizione dei rimborsi a favore

degli aventi diritto, sono state affidate a Consap con Convenzione sottoscritta l'8 novembre 2012, approvata con decreto direttoriale il 19 novembre 2012 e registrata alla Corte dei Conti il 10 dicembre 2012.

– **Fondo Mecenati** – istituito con decreto del Ministro della Gioventù del 12 novembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 25 del 1° febbraio 2011, presso il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale per la promozione, il sostegno e lo sviluppo del talento, dell'innovatività e della creatività dei giovani di età inferiore ai 35 anni. Il Dipartimento ha individuato Consap quale gestore del Fondo Mecenati con Disciplinare sottoscritto in data 13 settembre 2012.

– **Rilascio del certificato previsto dall'art. 4 bis della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto per mare dei passeggeri e del loro bagaglio – RCE 392/2009 – (c.d. Blue card Athens Convention)** in virtù dell'esperienza acquisita in qualità di Ente certificatore in relazione alle Convenzioni Clc e Bunker oil, il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio decreto del 12 dicembre 2012, ha individuato Consap quale Ente abilitato al rilascio della relativa certificazione.

Il Codice delle Assicurazioni Private, infine, attribuisce a Consap una serie di funzioni – da svolgere in raccordo con Ivass – volte sostanzialmente ad accelerare le operazioni di chiusura delle imprese assicurative in liquidazione coatta, anche assumendone i residui attivi. Trattasi, in particolare, della possibilità di:

- coadiuvare i Commissari Liquidatori nello svolgimento delle operazioni connesse alle Procedure, previa convenzione approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, con oneri a carico della Liquidazione (art. 250, comma 7, D.Lgs. n. 209/2005);
- essere legittimata alla proposta di concordato ed all'intervento nelle procedure nella qualità di assuntore del Concordato (art. 262, comma 7, D.Lgs. 209/2005).

3. LE ALTRE NOTIZIE DI CUI ALL'ART. 2428 DEL CODICE CIVILE

In considerazione dell'attività prevalente della Società – l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici nonché l'espletamento di altre funzioni di interesse pubblico affidate sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni – le principali incertezze cui la Società è esposta riguardano eventi esogeni, attualmente non prevedibili, riconducibili a modifiche del contesto normativo e regolamentare inerenti le attività di cui sopra. Per quanto riguarda, invece, le tipologie di rischi – connessi soprattutto alla complessiva operatività aziendale – la Società ha posto in essere specifici accantonamenti nonché opportune azioni di mitigazione (ad esempio, adozione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui al D.lgs. 231/2001; procedure amministrative e contabili emanate dal Dirigente Preposto ai sensi della L. 262/2005; coperture assicurative).

Stante la natura di Consap – società per azioni partecipata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – per la quale i costi sono sostenuti prevalentemente per conto delle "gestioni separate" e trovano contropartita nei corrispondenti recuperi, non appare significativo fornire indicatori di risultato finanziari.

Si riportano, comunque, le principali voci di stato patrimoniale e conto economico:

Stato patrimoniale			
Totale attività	259,7 Mln	Patrimonio netto	130,0 Mln
<i>di cui Immobilizzazioni</i>	<i>234,6 mln</i>	<i>Totale passività</i>	<i>129,7 mln</i>
<i>di cui Attivo circolante</i>	<i>24,0 mln</i>	<i>di cui Fondi per rischi ed oneri</i>	<i>107,8 mln</i>
		<i>di cui Debiti</i>	<i>20,2 mln</i>

Conto economico	
Valore della produzione	23,7 Mln
Costi della produzione	(26,0) Mln
Proventi ed oneri finanziari	5,6 Mln
Proventi ed oneri straordinari	1,8 Mln
Imposte	(2,2) Mln
Utile dell'esercizio	2,8 Mln

Le politiche di gestione dell'attività finanziaria sono estremamente prudentiali (portafoglio titoli costituito per il 95% da titoli di Stato italiani e per il 5% da obbligazioni corporate con rating minimo emesso da Standard & Poor's "A-") ed escludono il ricorso a strumenti finanziari derivati.

L'organico di Consap a fine esercizio risulta composto da 212 unità, così ripartito: 8 Dirigenti, 29 Funzionari, 174 Impiegati, 1 Custode. Nel corso dell'anno, in relazione ai nuovi compiti di recente attribuiti a Consap, sono stati assunti n. 39 elementi, di cui 15 impiegati di 3° livello e 24 di 4° livello. In sede di sorveglianza sanitaria effettuata a fronte del rischio da uso del VDT non sono emerse patologie collegate all'attività lavorativa.